

Associazione di Pubblica Assistenza e Salvamento

# CROCE VERDE

V I A R E G G I O



# STATUTO



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E SALVAMENTO CROCE VERDE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA DEI SOCI  
IL 19 OTTOBRE 1991

APPROVATO CON DECRETO  
DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
N. 345 DEL 7 OTTOBRE 1992

## premessa

*La Croce Verde è stata fondata il 19 maggio 1889 e nel 1896 si è fusa con la Società di Salvamento e Soccorso ai Naufraghi, per cui ha assunto la denominazione ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E SALVAMENTO CROCE VERDE VIAREGGIO.*

*La Croce Verde ha ottenuto il riconoscimento giuridico con Decreto del Presidente della Repubblica n° 1510 del 9 luglio 1967, proposto del Ministero della Sanità; è iscritta al n. 4 del pubblico registro delle persone giuridiche del Tribunale di Lucca, in data 15 novembre 1968; è iscritta all'Albo Regionale Toscano delle Associazioni di volontariato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 107 del 15 maggio 1987, in attuazione dell'art. 3 della Legge Regionale n° 58 del 7 maggio 1985.*

*Aderisce sin dalla data della sua costituzione al movimento nazionale e regionale toscano delle Associazioni di Pubblica Assistenza.*

*La Croce Verde ispira la sua opera ai principi della solidarietà, allo sviluppo dell'impegno volontario, alla partecipazione dei propri associati, alla democrazia.*

*Il fine dell'Associazione, quindi, è quello di coniugare la crescita di sensibilità, responsabilità e consapevolezza dei propri volontari e dei propri associati alla capacità e possibilità di organizzare risposte ai bisogni dei cittadini, con particolare attenzione a quelli dei più deboli e degli emarginati. Le iniziative, i servizi che l'Associazione svolge sono gli strumenti per raggiungere*

*i propri fini statutari ed ideali.*

*Nata alla fine dell'800, la Croce Verde ha sviluppato la sua presenza nella società in stretta relazione con la crescita della città di Viareggio ed ha ampliato i propri campi di intervento alle attività sociali, ambientali, culturali, ricreative, sportive e sperimentali. La Croce Verde ha subito gli attacchi liberticidi del fascismo, la perdita della propria sede, ma ha saputo reagire facendo leva sullo spirito di libertà e di insofferenza alle oppressioni proprio della nostra comunità. La Croce Verde, all'indomani della liberazione della città di Viareggio dall'oppressione nazi-fascista, si è immediatamente ricostituita rinnovando il suo impegno, con l'introduzione di nuove e più avanzate tecniche di intervento, sperimentando innovazioni per rispondere ai bisogni della collettività, riuscendo a realizzare la costruzione della nuova sede.*

*All'inizio del suo secondo secolo di vita, l'Associazione vuole incrementare il suo ruolo di aggregazione solidaristica e popolare per dare adeguate risposte ai bisogni emergenti di solitudine e di emarginazione che la società odierna propone.*

*L'Associazione riafferma la sua indipendenza e autonomia dai partiti, il suo carattere non confessionale, contro il razzismo e il suo impegno per lo sviluppo di una cultura di pace e di non violenza. La Croce Verde, infine, riconosce nella solidarietà popolare la più alta espressione dei valori a cui si ispira.*

## articolo 1

È costituita, con sede in Viareggio, 'Associazione di Pubblica Assistenza e Salvamento CROCE VERDE, sorta il 19 maggio 1889 e così denominata dopo la fusione, approvata nel 1896, con la Società di Salvamento e Soccorso ai Naufraghi. L'emblema dell'Associazione è costituito da un'ancora, con una gomina attorcigliata, a cui è sovrapposta una Croce Verde. Il tutto contornato da un tralcio di quercia e uno di alloro tra loro legati alla base. Sotto è riportata la denominazione associativa.

## articolo 2

La Croce Verde è un'associazione laica, aconfessionale, e apartitica. Fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed è formata da donne e uomini che, tramite l'opera volontaria e la partecipazione, assumono impegni per il raggiungimento di obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e per affermare i valori della solidarietà popolare. L'associazione non persegue finì di lucro.

## articolo 3

I fini dell'associazione sono:

- l'affermazione dei principi di solidarietà popolare e di mutuo soccorso;
- lo sviluppo della partecipazione attiva per la soluzione dei problemi, sociali, sanitari, culturali e ricreativi;
- l'analisi dei bisogni morali e materiali della collettività, con particolare attenzione a quelli dei più deboli, dei disabili, degli emarginati e di coloro che sono affetti da dipendenze;
- l'organizzazione delle risposte ai bisogni morali e materiali della collettività, attraverso l'opera dei volontari e delle volontarie;
- l'affermazione della cultura di pace, fra i singoli e fra i popoli, e l'affermazione dei principi della "non violenza";
- l'affermazione di pari opportunità fra uomini e donne, affinché, nel rispetto delle libertà individuali, a tutti sia consentito di godere dei propri diritti e di esprimere la propria personalità;
- qualunque altra iniziativa, anche mediante collaborazione con le Pubbliche Istituzioni, con altre Associazioni di volontariato e con privati, per il raggiungimento dei propri fini statutari.

## articolo 4

Le attività dell'Associazione consistono nell'organizzare:

- la partecipazione degli associati e della cittadinanza allo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, alla programmazione ed all'esecuzione delle soluzioni per il loro soddisfacimento;
- il soccorso e l'assistenza a feriti ed ammalati; - la formazione e l'aggiornamento dei volontari e delle volontarie;
- iniziative di formazione e di informazione sanitaria, sociale e culturale, per la cittadinanza;
- servizi sociali ed assistenziali per il sostegno ai cittadini in condizioni di difficoltà anche temporanea;
- iniziative di solidarietà sui problemi della solitudine, del dolore e della povertà;
- iniziative di protezione civile e di tutela ambientale;
- iniziative e servizi di carattere culturale, sportivo, ricreativo;
- servizi medici e ambulatoriali;
- servizi di trasporto sociale;
- servizi di onoranze funebri;
- la cremazione delle salme;
- servizi di mutualità
- accoglimento di obiettori di coscienza per il servizio civile sostitutivo;
- promozione, raccolta e donazione di sangue e di organi;
- informazione, agli associati e alla cittadinanza, sulla vita associativa;
- sperimentazioni innovatrici in ogni ambito previsto dallo Statuto.

## articolo 5

Possono essere associati coloro che, riconoscendosi nei fini associativi, si impegnano a rispettare le disposizioni dello statuto e del regolamento e sottoscrivono la quota associativa.

## articolo 6

Gli associati si suddividono in:

ASSOCIATI ORDINARI

ASSOCIATI VOLONTARI

ASSOCIATI ONORARI

Gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione rispettandone lo Statuto ed i regolamenti da esso derivati, e si mantengono in pari con le quote associative.

Gli Associati volontari sono tutti coloro che, oltre a quanto previsto per quelli ordinari, si impegnano direttamente, senza conseguire lucro e con continuità, per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle attività dell'associazione.

Gli associati onorari sono coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con particolare titolo di merito, che hanno dimostrato particolare attaccamento alla Croce Verde e alle sue finalità o che hanno illustrato e resi operanti, nella società, i fini statuari.

Gli associati ordinari e quelli volontari sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

## articolo 7

I diritti degli associati sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- formulare proposte agli organi associativi in riferimento ai fini e alle attività statutarie.
- chiedere informazioni agli organi dirigenti sull'andamento della vita della Croce Verde, ed ottenere risposta nei tempi e nei modi previsti dal regolamento:
- avere diritto di voto in assemblea, eleggere gli organi associativi, purché siano in regola con la quota associativa, siano iscritti dall'anno solare precedente alla consultazione elettorale e, alla data della stessa, abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.
- Essere eletti negli organi associativi, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di d'età. Gli Associati che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, ad eccezione del diritto di voto in assemblea, hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, di essere informati sull'andamento dell'attività e di avanzare proposte agli organi associativi.

## articolo 8

I doveri dell'associato sono:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti, i deliberati degli organi associativi;
- essere in regola con la quota associativa;
- non compiere atti in contrasto con i fini statutari e con gli interessi dell'Associazione;
- impegnarsi per il raggiungimento dei fini associativi;

## articolo 9

La qualità di associato si perde:

- per dimissioni;
- per morosità;
- per radiazione, per coloro che, per gravi inadempienze nei confronti dello Statuto, o per comportamenti in contrasto con gli interessi dell'Associazione, rendano incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

## articolo 10

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

le entrate sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo provenga all'Associazione.

## articolo 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- titoli pubblici e privati;
- lasciti, legati e donazioni purché accettati nelle forme e nei termini di legge.

## articolo 12

Gli organi del l'Associazione sono:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Collegio dei sindaci revisori,
- il Comitato di Garanzia,
- i Comitati di Settore o di Sezione.

## articolo 13

L'assemblea è:

ORDINARIA e STRAORDINARIA.

È straordinaria l'assemblea che abbia all'ordine del giorno l'approvazione o la modifica dello statuto, la trasformazione, lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione, e quella convocata dal Consiglio Direttivo direttamente o su richiesta di 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, così come previsto dall'articolo 7 dello Statuto.

È ordinaria ogni altra assemblea.

## articolo 14

L'assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria:

- entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo nonché degli altri adempimenti di competenza;
- ogni tre anni per l'elezione degli organi associativi;

b) in via straordinaria:

- ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno,
- entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, su convocazione del consiglio direttivo.

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede alla convocazione dell'Assemblea in caso di inosservanza, da parte del Consiglio Direttivo dei termini sopraindicati per la presentazione e l'approvazione dei bilanci e degli atti inerenti ed a seguito di richiesta di associati su materie di carattere finanziario-economico.

Il Comitato di Garanzia provvede alla convocazione dell'Assemblea in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo, su materie non inerenti quelle previste dal capoverso precedente.

## articolo 15

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Passano in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, e sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le assemblee straordinarie nelle quali sia all'ordine del giorno l'approvazione o la modifica dello Statuto sono validamente costituite in prima convocazione se presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In difetto di ciò passano automaticamente in seconda convocazione, sette giorni dopo la prima, e sono validamente costituite se è presente un terzo più uno degli associati aventi diritto al voto.

Qualora anche in seconda convocazione non venga raggiunto il numero legale, la terza convocazione si svolge, previo nuovo avviso, entro trenta giorni dalla precedente ed è validamente costituita purché siano presenti almeno 1/50 (un cinquantesimo) degli associati aventi diritto al voto.

## articolo 16

L'Assemblea è convocata tramite affissione, presso l'Albo Associativo, di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione stessa. L'Associazione dà la massima pubblicità possibile all'avviso di convocazione dell'assemblea.

## articolo 17

I compiti dell'assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio e le relazioni allegate;
- b) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) stabilire l'importo della quota associativa,
- d) determinare le modalità e i termini per la dichiarazione di morosità degli Associati,
- e) pronunciarsi, in forma definitiva, sui ricorsi presentati da Associati a seguito di radiazione decisa dal Comitato di Garanzia;
- f) approvare e/o modificare il regolamento generale dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, curando la rispondenza dello stesso alla natura partecipativa dell'Associazione;
- g) approvare le modifiche dello Statuto;
- h) nominare il Presidente Onorario e gli Associati Onorari;
- i) deliberare lo scioglimento e liquidazione o la trasformazione dell'Associazione;
- l) eleggere gli organi associativi;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

## articolo 18

All'apertura delle assemblee il Presidente dell'Associazione verifica la validità della riunione e, in caso positivo, invita gli associati ad eleggere il Presidente ed il Segretario dell'assemblea stessa, nonché tre scrutatori per il proseguimento dei lavori.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il voto segreto per l'elezione degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardano persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto.

Nel caso di assemblea straordinaria per l'approvazione o la modifica dello Statuto è necessario, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti aventi diritto al voto; in caso di terza convocazione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti aventi diritto al voto, qualora il numero dei partecipanti sia inferiore ad un decimo degli associati aventi diritto al voto.

In caso di assemblea straordinaria per lo scioglimento, la modifica e/o la liquidazione dell'Associazione, è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

## articolo 19

La Commissione Elettorale è composta da sette associati, aventi diritto al voto, non appartenenti agli organi associativi in carica, è eletta dall'Assemblea Ordinaria triennale allo scopo convocata. La Commissione elettorale è eletta a scrutinio segreto nel caso in cui il numero dei candidati superi quello dei posti disponibili; in tal caso potranno essere espresse fino a 4 (quattro) preferenze sulla rosa dei nomi proposti e risulteranno eletti gli associati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità fra uno o più candidati, risulterà eletto il più anziano di età.

La Commissione Elettorale, nel termine stabilito dall'Assemblea, deve presentare le liste degli associati che hanno accettato la candidatura almeno in numero doppio rispetto ai componenti di ciascun organo associativo da eleggere ma, comunque, non superiore al triplo degli eligendi.

La Commissione elettorale, nella sua prima seduta, elegge il Presidente ed il Segretario. Le sedute della Commissione Elettorale sono validamente costituite se presenti almeno 5 (cinque) componenti.

I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili negli organi associativi relativamente al mandato affidatogli dall'Assemblea.

## articolo 20

La Commissione Elettorale cura e sovrintende a tutte le operazioni connesse alla consultazione elettorale;

- predispone l'informazione agli associati sulla data e gli orari in cui si svolgeranno le votazioni;
- predispone l'informazione sugli elenchi dei nominativi su cui esprimere le preferenze;
- presiede alle operazioni di voto, ammettendo gli associati alle votazioni; effettua le operazioni di scrutinio e proclama gli eletti negli organi associativi;
- ha facoltà di nominare propri collaboratori, scelti fra gli associati aventi diritto al voto e non eleggibili a seguito di tale nomina, per coadiuvarla nell'eventualità di seggi elettorali decentrate.

## articolo 21

Gli associati aventi diritto al voto potranno esprimere preferenze fino ad un numero massimo pari ai due terzi dei componenti di ogni organo associativo da eleggere.

Fermo restando il numero di preferenze indicate al precedente capoverso, è facoltà di ciascun associato votare candidati non compresi nella scheda relativa al Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di cinque nominativi.

La scheda contenente un numero di preferenze superiore a quelle disposte dal presente articolo è nulla limitatamente all'organo associativo per cui si sono espresse preferenze in eccedenza. Sono nulle le preferenze espresse per gli Associati non aventi diritto al voto.

Non è ammesso il voto per delega.

## articolo 22

Sono eletti, negli organi associativi, gli associati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è dichiarato eletto l'Associato più anziano d'età. In caso di rinuncia di un candidato eletto, subentra, al posto vacante, il primo dei non eletti.

Non sono eleggibili gli associati appartenenti ad organi direttivi di associazioni o società che svolgono, in maniera prevalente, le stesse attività della Croce Verde. Non sono eleggibili negli organi associativi gli associati che intrattengono abituali e rilevanti rapporti economici, commerciali con la Croce Verde o che abbiano debiti nei confronti dell'Associazione se non previa dichiarazione di sospensione di tali attività e/o estinzione delle pendenze. È incompatibile l'elezione negli organi associativi di Associati che abbiano rapporti di lavoro con la Croce Verde. Nel caso di sostituzione della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, dovranno essere indette nuove elezioni generali. Nel caso di sostituzione della metà più uno dei componenti del Comitato di Garanzia e/o di quello dei Sindaci Revisori, potranno essere indette nuove elezioni limitatamente all'organo interessato, la cui scadenza, comunque, si uniformerà a quella naturale del Consiglio Direttivo.

Gli eletti negli organi associativi svolgono i loro incarichi a titolo gratuito.

## articolo 23

Le riunioni degli organi associativi sono convocate dal Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti. La prima convocazione degli organi dopo il loro rinnovo è convocata dal componente che ha ottenuto il maggior numero di voti, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati da parte della Commissione Elettorale e deve comunque, svolgersi entro venti giorni dalla data di proclamazione.

## articolo 24

Le riunioni degli organi associativi sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti degli organi stessi e debbono essere convocate con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso. In caso di urgenza, possono essere convocate con 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le deliberazioni di ogni organo associativo sono adottate se approvate dalla maggioranza relativa dei presenti e, di norma, si adottano con voto palese.

Delle riunioni e delle decisioni di ciascun organo associativo deve essere redatto verbale, trascritto su di un apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Tutti gli organi associativi e le cariche durano 3 anni, fatte salve esplicithe ed eccezionali deroghe deliberate dall'Assemblea degli associati e, comunque, non possono superare i 4 anni.

## articolo 25

Il componente, di ciascun organo, che, senza giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per tre volte consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con altro associato con le modalità previste dall'articolo 22.

L'organo associativo interessato deve convocare l'associato prima della dichiarazione di decadenza per un colloquio. Nel caso che l'interessato non si presenti senza giustificati motivi, la procedura potrà comunque, avere corso.

Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia mediante affissione all'Albo Associativo. La decisione sulla decadenza è inappellabile.

## articolo 26

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (quindici) ad un massimo di 25 (venticinque) consiglieri, ma sempre, comunque, in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, uno o due Vice-Presidenti, il Segretario, l'Amministratore e l'Economo.

L'elezione delle cariche associative avviene, di norma, nella prima seduta dopo le elezioni generali e, in caso di dimissioni, decadenza, o altro, nella prima seduta del Consiglio Direttivo dopo la presa d'atto dell'accaduto.

In caso di parità di voti fra due o più consiglieri si procederà ad una seconda votazione dopo la quale, perdurando la parità, risulterà eletto alla carica associativa il consigliere più anziano di età. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, inoltre di nominare fra i propri membri, o fra Associati esterni, responsabili e coordinatori dei settori di attività dell'Associazione e/o per incarichi speciali e temporanei.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, nomina l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da uno o più Vice-Presidenti, dal Segretario e da altri consiglieri per coordinare le attività dell'Associazione negli intervalli di tempo fra le riunioni del Consiglio e per collaborare con il Presidente all'esecuzione dei deliberati e delle decisioni degli organi associativi.

Il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza non può superare quello di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

## articolo 27

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per quanto riguarda la direzione e la gestione amministrativa, sia ordinaria che straordinaria, dell'Associazione; a tale scopo adotta tutti i provvedimenti reputati utili e necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- promuove ogni anno la campagna di tesseramento per favorire l'adesione del maggior numero di persone,
- fornisce agli associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione e, a tale scopo, indice periodiche riunioni informative;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo da presentare ogni anno in occasione dell'Assemblea ordinaria:
- presenta al Collegio dei Sindaci Revisori, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, il bilancio consuntivo, quello preventivo, unitamente a tutti gli atti, i registri contabili, i libretti e gli estratti conti bancari e la relazione finanziaria: mette a disposizione di tutti gli associati presso la sede il bilancio consuntivo e preventivo, unitamente agli allegati sopracitati:
- assume, licenzia gli eventuali dipendenti dell'Associazione e sovrintende a tutti gli aspetti contrattuali ad essi inerenti;
- deferisce associati ordinari e volontari al Comitato di Garanzia e può adottare la sospensione cautelativa nei confronti dell'Associato deferito.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte, i suoi poteri al Presidente o ad uno o più membri del Consiglio stesso.

## articolo 28

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e degli organi da questo nominati, firma gli atti associativi, cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da essi derivati e l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi associativi.

Ha facoltà di adottare provvedimenti di urgenza, in caso di impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo, sentendo il parere dell'Ufficio di Presidenza, riferendo, comunque, alla prima riunione utile del Consiglio per la ratifica.

In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente anziano, dal Vice-Presidente o dal consigliere anziano.

## articolo 29

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti e nomina, al suo interno, il Presidente.

La determinazione dei membri effettivi e di quelli supplenti si effettua sulla base dei risultati delle votazioni per questo organo associativo. In caso di assenza alle riunioni del Collegio da parte dei membri effettivi subentreranno i membri supplenti.

- I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori sono: esaminare i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità dell'Associazione.
- presentare la relazione con le proprie conclusioni, le proprie proposte, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Ordinaria;
- convocare l'assemblea nei casi previsti dall'articolo 14 del presente Statuto.

## articolo 30

Il Comitato di Garanzia è composto da cinque membri, nomina, al suo interno, il Presidente.

I compiti del Comitato di Garanzia sono:

- vigilare sull'andamento della vita associativa, per la corretta applicazione dello Statuto;
- promuovere azioni nei confronti degli Associati che infrangono le norme statutarie e regolamentari.
- decidere i provvedimenti da adottare nei confronti degli Associati deferiti dal Consiglio Direttivo;
- decidere, inappellabilmente, sulla domanda dell'aspirante associato che sia stata respinta dal Consiglio Direttivo.
- decidere sulle questioni di ineleggibilità e di incompatibilità ad esso demandate;
- convocare l'Assemblea degli Associati nei termini previsti dall'articolo 14 del presente Statuto.

Le decisioni del Comitato di Garanzia debbono essere affisse per sette giorni all'Albo Associativo.

## articolo 31

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) censura orale e scritta;
- b) sospensione dalla qualità di associato ordinario e/o di associato volontario, fino ad un anno;
- c) radiazione.

## articolo 32

L'associato, proposto per le sanzioni di cui al precedente articolo, dovrà essere ascoltato dal Comitato di Garanzia, ma non presentandosi sarà ugualmente giudicato.

La decisione del Comitato di Garanzia dovrà essere comunicata, per scritto ed entro 7 giorni dalla sua adozione, all'Associato interessato che, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta decisione potrà fare ricorso.

In caso di ricorso avverso alla radiazione, l'esame sarà di competenza dell'Assemblea degli Associati.

In caso di ricorso avverso alle altre sanzioni disciplinari, esso dovrà essere inoltrato al Consiglio Direttivo che valuterà se rinviare la pratica al Comitato di Garanzia per il riesame allegando il proprio parere motivato.

La decisione adottata su questo ricorso, dal Consiglio Direttivo e, in sede di riesame, dal Comitato di Garanzia è inappellabile.

In caso di ricorso le sanzioni saranno sospese.

## articolo 33

Presso la sede associativa ed eventualmente presso le sedi decentrate, è istituito l'Albo Associativo.

L'Albo Associativo dovrà essere collocato in modo che sia accessibile a tutti gli Associati.

Sull'Albo dovranno essere affisse tutte le comunicazioni ufficiali e le informazioni da parte degli organi associativi.

Solamente gli organi associativi, ognuno per la sua competenza, possono disporre dell'utilizzo dell'Albo.

## articolo 34

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di organizzare la gestione e l'organizzazione delle attività tramite comitati di settore o di sezione nei quali nominare, oltreché consiglieri e tecnici ritenuti necessari, gli Associati volontari affinché possano contribuire direttamente allo sviluppo complessivo dell'Associazione, oltreché ai settori di competenza.

Ciò in relazione ai principi ispiratori della vita interna associativa, sostanziati nella partecipazione e nel decentramento.

## articolo 35

La durata dell'Associazione è indeterminata. In caso di scioglimento il patrimonio della Associazione sarà affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.As.), o ad organismi nazionali e/o regionali rappresentativi delle associazioni di Pubblica Assistenza, che lo destinerà ad iniziative rispondenti ai fini del presente statuto sul territorio su cui ha operato la Croce Verde.

Nel caso in cui non sussistesse l'A.N.P.As. o sue forme derivate, il patrimonio associativo sarà destinato al Comune di Viareggio affinché lo utilizzi secondo le finalità di cui al precedente capoverso.

In tal caso il Sindaco della città di Viareggio nominerà un comitato, da esso presieduto, che comprenda rappresentanti delle forze sociali cittadine per individuare e gestire la destinazione e l'utilizzo del patrimonio associativo.

## articolo 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.



Associazione di Pubblica Assistenza e Salvamento  
CROCE VERDE  
Corso Garibaldi, 171 - 55049 Viareggio

Progetto grafico e impaginazione:  
Ram Studios s.n.c.  
Via dei Fabbri 13, Camaiore (LU) - Italia

